



Città di
ORTA SAN GIULIO
NOVARA

**DETERMINAZIONE
AREA FINANZIARIA
SERVIZI SOCIALI
N. 62 DEL 26/02/2026 REG.GEN**

OGGETTO:

**SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO SOVRACOMUNALE A.E. 2025/2026.
RINNOVO DAL 01/03/2026 AL 31/07/2026. DETERMINA A CONTRARRE E
AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del 31 marzo 2023, n.
36**

L'anno duemilaventisei del mese di febbraio del giorno ventisei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZI SOCIALI

Premesso che:

- al Comune di Orta San Giulio è stato assegnato, con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, un contributo dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del PNRR - Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione - Investimento 1.1 *"Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"* per interventi di *"Realizzazione nuovo asilo nido comunale in Frazione Legro"*;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 28/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di *"Realizzazione nuovo asilo nido comunale in Frazione Legro"*;
- con Determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 178 del 14/06/2023 e Contratto Rep. 845 del 03/08/2023 è stato aggiudicato l'appalto con inizio lavori in data 09/10/2023;
- tenuto conto delle sospensioni contrattualmente disciplinate e dei tempi previsti per gli allestimenti e gli arredi, si è prevista l'attivazione della nuova struttura per l'anno educativo 2025/2026;

Vista la Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi educativi per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tra i Comuni di Ameno, Bolzano Novarese, Miasino, Orta San Giulio e Pettenasco;

Dato atto che le funzioni di Capofila della Convenzione sono state assegnate al Comune di Orta San Giulio;

Considerato che le attività oggetto di Convenzione, in particolare, riguardano la gestione dell'Asilo Nido sovracomunale ubicato nel territorio del Comune di Orta San Giulio in Via Prisciola, i cui lavori di costruzione sono ultimati consentendo l'avvio del servizio a partire dall'anno educativo 2025/2026 per una capacità ricettiva di n° 30 bambini;

Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità di gestione dell'Asilo Nido sovracomunale nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044, della Legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni nonché della Legge regionale 03 novembre 2023 n. 30, nonché le modalità di funzionamento del servizio secondo i principi generali di formazione, supporto e partecipazione stabiliti dalla vigente normativa;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. j) della suddetta Convenzione spetta alla Conferenza dei Sindaci definire e approvare il Regolamento per il funzionamento dell'asilo nido sovracomunale;
- ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. a) compete all'Ufficio unico, la cui direzione è affidata al Responsabile dell'Area Finanziaria cui competono i Servizi Sociali del Comune capofila, nominato con decreto sindacale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la predisposizione di regolamenti per l'erogazione dei servizi;

Richiamato il Verbale della Conferenza dei Sindaci riunita in data 22/05/2025 che ha definito e approvato il Regolamento per il funzionamento dell'Asilo nido sovracomunale, predisposto dall'Ufficio unico;

Dato atto, pertanto, che con Decreto del Commissario straordinario n. 80 del 22/05/2025 è stato istituito il nuovo servizio Asilo nido sovracomunale presso la struttura ubicata nel territorio del

Comune di Orta San Giulio in Via Prisciola con una capacità ricettiva ordinaria pari a n° 30 bambini nonché approvato il Regolamento per il funzionamento dell'Asilo nido sovracomunale in vigore sin a decorrere dall'anno educativo 2025/2026;

Richiamato l'art. 12, commi 1-2-3, del suddetto regolamento recante "*Rette di frequenza*" che testualmente recita:

«1. L'ammissione dei bambini all'Asilo Nido comporta il pagamento della retta mensile da parte delle famiglie che usufruiscono del servizio a partire dal mese di inserimento.

2. Le rette di frequenza a carico dell'utenza sono determinate annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune Capofila, previa determinazione della Conferenza dei Sindaci nelle forme di cui all'art. 4 della Convenzione.

3. La retta mensile, che comprende tutti i servizi di cui all'art. 18, varia a seconda dell'orario di frequenza prescelto e non può eccedere il costo reale del servizio quantificato alla luce del consuntivo dell'anno immediatamente precedente.»

Richiamato l'art. 18, commi 1 e 3, del suddetto Regolamento che testualmente recita:

«1. L'Asilo Nido fornisce ai bambini la biancheria per i lettini, bavaglie, i prodotti per l'igiene personale e i pannolini.

3. Il momento del pasto è una routine fondamentale per i bambini dell'Asilo Nido e come tale deve essere ben progettata e poi sviluppata dagli operatori, in modo da esaltarne le valenze educative. I pasti vengono prodotti nella cucina interna dell'Asilo Nido, con menù approvati dal competente servizio ASL VCO Dipartimento Prevenzione Soc. Igiene degli alimenti e nutrizione.»;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 12/06/2025 con la quale, sulla base della determinazione della Conferenza dei Sindaci riunita in data 12/06/2025, sono state determinate per l'anno educativo 2025/2026 le rette di frequenza mensili relative al Servizio Asilo Nido sovracomunale, dando atto che la retta di frequenza comprende tutti i servizi di cui all'art. 18 del suddetto Regolamento (pasto e corredo);

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento, il Comune di Orta San Giulio può gestire il servizio direttamente, od in una delle forme consentite dalle normative vigenti in materia di appalti;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 7 della suddetta Convenzione per lo svolgimento delle funzioni assegnate l'ufficio unico assume tutte le competenze amministrative decisorie in luogo degli altri uffici con i quali si raccorda ai fini dell'espletamento delle funzioni stesse;

Considerato che il Contratto per l'appalto in concessione di costruzione e gestione della Casa di Riposo Villa Serena sottoscritto in data 4 febbraio 2004 che ha ad oggetto la realizzazione dei lavori relativi alla ristrutturazione dell'immobile secondo il progetto definitivo approvato dall'amministrazione nonché con riferimento alla gestione, (i) la disponibilità della struttura e sue manutenzioni ordinarie e straordinarie, (ii) servizio mensa per gli ospiti della struttura e per gli studenti delle scuole comunali, (iii) prestazioni sanitarie, infermieristiche, riabilitative e psicologiche, nonché di assistenza alla persona per gli ospiti della struttura, come meglio identificate all'art. 1 del contratto e nei documenti prestazionali, (iv) pulizia e sanificazione, (v) gestione del calore, (vi) gestione aree verdi e del "*Capitolato speciale d'oneri relativo al servizio refezione scuole materna elementare media nido e mensa ospiti Casa di riposo*" prevede tra gli obblighi del concessionario la fornitura di pasti agli ospiti della struttura e agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale, con incasso diretto dei proventi derivanti dalla vendita dei buoni pasto (come stabilito con successiva scrittura privata del 31 maggio 2004);

Considerato che il progetto di costruzione del nuovo asilo nido in Frazione Legro, all'interno della perimetrazione dell'attuale area ospitante l'esistente scuola dell'infanzia, al fine di creare un unico polo didattico riservato ai servizi della prima infanzia, è stato dimensionato seguendo le prescrizioni della normativa vigente per un numero di 30 bambini, oltre agli educatori ed al

personale di servizio; in ottemperanza alle Linee guida regionali per la progettazione di un asilo nido (Estratto del Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido approvato con D.G.R. nn. 54-3346 del 8.06.1975 e 77-3869 del 7.07.1976), nel progetto è inoltre presente un locale destinato a cucina per la preparazione dei pasti;

Considerato altresì che il momento del pasto è una routine fondamentale per i bambini dell'asilo nido e come tale deve essere ben progettata e poi sviluppata dagli operatori, in modo da esaltarne le valenze educative; la produzione interna dei pasti sicuramente costituisce un elemento indispensabile del servizio pubblico di assistenza ai bimbi della prima infanzia;

Richiamata la nota prot. N. 4108 del 18/04/2025 con la quale è stato comunicato al Concessionario Villa Serena srl a socio unico che a partire dall'anno educativo 2025/2026 il Comune di Orta San Giulio provvederà al servizio di preparazione e fornitura dei pasti ai bimbi dell'asilo nido e conseguentemente il Concessionario sarà esonerato dalla fornitura dei predetti pasti per il servizio del solo asilo nido, lasciando inalterato il servizio dei pasti per gli ospiti della struttura e per i restanti bambini delle scuole comunali, come previsto dal Contratto per l'appalto in concessione di costruzione e gestione della Casa di Riposo Villa Serena sottoscritto in data 4 febbraio 2004, e in particolare dal *"Capitolato speciale d'oneri relativo al servizio refezione scuole materna elementare media nido e mensa ospiti Casa di riposo"*, nonché delle modifiche esecutive che nel tempo sono state adottate dal concessionario;

Vista la nota di riscontro 25/0025/VS_LF del 29/04/2025 acquisita al prot. n. 4429 del 30/04/2025 con la quale il Concessionario ha evidenziato quanto segue:

«I pasti delle scuole fanno parte del piano economico finanziario di cui all'art. 18 del contratto di concessione, piano economico sulla scorta del quale è stato stabilito il canone di concessione. Non è possibile scorporare o modificare la concessione per l'intera durata, senza che tali modifiche non incidano sul piano economico. Ci rendiamo comunque disponibili a valutare eventuali soluzioni e le compensazioni del caso dovute al venir meno di un servizio in concessione e dei relativi ricavi»;

Richiamata la successiva nota prot. N. 5249 del 16/05/2025 con la quale è stata confermato preliminarmente che il Comune di Orta San Giulio dall'anno educativo 2025/2026, viste le implicazioni attinenti al processo educativo già evidenziate, provvederà ad attivare la cucina interna al nuovo asilo nido e pertanto ad affidare a terzi, mediante procedura di gara, unitamente al servizio di gestione, il servizio di preparazione e fornitura dei pasti al nuovo asilo nido, ritenendo legittima la parziale, e peraltro minima in termini economici, modifica del servizio oggetto di affidamento, per ragioni di pubblico interesse, evidenziando altresì che:

- nel corso di questi anni vi siano state modifiche "di fatto" ai servizi oggetto di concessione senza che le stesse abbiano trovato riscontro in modifiche della convenzione e/o del piano economico finanziario;
- il servizio relativo al nuovo asilo nido costituisce una porzione residuale dell'intero servizio di refezione dei pasti;

Visto l'incontro tra l'Amministrazione comunale e il Concessionario presso la sede comunale avvenuto in data 13 giugno per la definizione dei relativi profili giuridici attinenti alla verifica dei presupposti per la revisione del piano economico finanziario, peraltro necessità espressa da entrambe le Parti;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 26/06/2025 con la quale è stato dato formale indirizzo al Responsabile del Servizio di avviare la procedura di affidamento del Servizio di gestione del nuovo Asilo nido comunale per l'anno educativo 2025/2026, comprensivo della produzione dei pasti nella cucina interna, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, nelle more della definizione della posizione con il Concessionario e della valutazione congiunta di una doverosa revisione del piano economico finanziario, alla luce delle varie modifiche dei servizi e degli obblighi avvenute e dell'attuale stralcio" del servizio mensa Asilo nido;

Richiamata la Determinazione N. 264 del 19/10/2021 con la quale è stato aggiudicato l'affidamento della gestione completa del Micro nido per il periodo dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2024 all'operatore economico COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO con sede a San Bonifacio (VR) in Via Cimitero n. 15 - c.f. e p.iva 01843260231 (contratto Rep. 838 del 09/11/2022 - CIG 8827287BAA) a seguito di procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per un corrispettivo mensile pari a € 15.231,85 (Iva 5% esclusa);

Richiamata altresì la Determinazione N. 249 del 26/08/2024 con la quale è stata disposta la proroga contrattuale di 1 (uno) anno ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 dell'affidamento della gestione completa del Micro nido per il periodo dal 1° settembre 2024 al 31 luglio 2025 nelle more dell'ultimazione dei lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido e dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento della gestione, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Contratto Rep. 838 del 09/11/2022 (CIG 8827287BAA) come integrati con la nota acquisita al prot. prot. n. 9495 del 19/08/2024 di proposta di revisione dei corrispettivi alla luce dei maggiori costi sopravvenuti derivanti dal rinnovo del CCNL delle cooperative sociali, per un corrispettivo mensile pari a € 17.145,08 (Iva 5% inclusa);

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- l'art. 1, comma 450, L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 22, comma 8, Legge n. 114/2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, Legge n. 208/2015 e, da ultimo, dall'art. 1 comma 130, L. 30/12/2018 n. 145, prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e sotto soglia comunitaria;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto; in tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

Considerato altresì che il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36), pur non inserendo i servizi sociali tra i casi di deroga espressa al principio di rotazione, all'art. 128 comma 8 si limita a richiedere per gli affidamenti sottosoglia l'applicazione dei principi in tema di servizi sociali di cui al terzo comma dello stesso senza alcun rinvio agli artt. 48 e ss. in tema di sottosoglia;

Visti in particolare:

- la Relazione del Consiglio di Stato allo schema del nuovo Codice che conferma che tale scelta non è casuale, essendo invece frutto della scelta *"in prospettiva liberalizzante"* di recepire le istanze degli operatori del settore, *"con particolare riferimento alla obiettiva criticità dell'attuazione, nei settori in questione, del principio di rotazione"*;
- il parere 5 luglio 2023 n. 2103 del Servizio di supporto giuridico del MIT che, proprio a partire dal mancato richiamo nell'art. 128, comma 8, ha concluso nettamente che il principio di rotazione non sarebbe applicabile ai servizi sociali nella vigenza del nuovo Codice;

Atteso che, in ogni caso, gli affidamenti relativi ai servizi alla persona sottosoglia soggiacciono ad una regolamentazione composita come risultante dalla combinazione della disciplina di carattere generale, comprensiva anche del principio di rotazione, e di quella di carattere speciale, contenuta nell'art. 128 del Codice; pertanto, in virtù dei principi generali del sistema, l'interpretazione logico-sistematica del comma 8 dell'art. 128 impone che per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, l'Amministrazione ben può derogare al principio generale di rotazione, previa adeguata motivazione, al fine di osservare i principi e i criteri di cui al comma 3, ovvero *"garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti"*;

Dato atto che, nel caso di specie, la motivazione verte principalmente sull'urgenza e sull'accertamento della qualità della prestazione precedente, quale garanzia del perseguimento degli obiettivi dell'art. 128 comma 3, obiettivi che quindi prevalgono sull'esigenza di accesso al mercato;

Richiesto all'operatore economico uscente, per le ragioni in premessa evidenziate, formale preventivo di spesa per l'affidamento del servizio di gestione completa del Servizio Asilo Nido sovracomunale per l'anno educativo 2025/2026 con decorrenza dal 01/09/2025 e per la durata di 6

mesi, alle condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione Asilo nido sovracomunale allegato alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale;

Dato atto che la procedura è stata espletata mediante modalità telematica, a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sulla piattaforma telematica di *e-procurement* "Traspare";

Vista l'offerta acquisita al Prot. n. 7885 del 11/07/2025 per l'esecuzione del servizio in oggetto, nel rispetto delle condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione Asilo nido sovracomunale, per un importo complessivo pari a € 139.980,00 (Iva 5% esclusa), suddiviso in 6 canoni mensili di pari importo;

Richiamata la Determinazione n. 223 del 11/07/2025 con la quale è stato pertanto affidato all'operatore economico COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO con sede a San Bonifacio (VR) in Via Cimitero n. 15 - c.f. e p.iva 01843260231 - il servizio di gestione completa del Servizio Asilo Nido sovracomunale per l'anno educativo 2025/2026 con decorrenza dal 01/09/2025 e per la durata di 6 mesi, alle condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione Asilo nido sovracomunale allegato allo stesso provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per un corrispettivo mensile pari a € 24.496,50 (Iva 5% inclusa) come da offerta economica acquisita al prot. n. 7885 del 11/07/2025;

Vista la nota Ns. Prot. n. 9649 del 29/08/2025 con la quale, facendo seguito alle precedenti comunicazioni ed all'incontro avvenuto in data 13 giugno presso gli uffici comunali, il Comune ha confermato che a partire dall'anno educativo 2025/2026 provvederà al servizio di preparazione e fornitura dei pasti ai bimbi dell'asilo nido e conseguentemente il Concessionario sarà esonerato dalla fornitura dei predetti pasti per il servizio del solo asilo nido, lasciando inalterato il servizio dei pasti per gli ospiti della struttura e per i restanti bambini delle scuole comunali, come previsto dal Contratto per l'appalto in concessione di costruzione e gestione della Casa di Riposo Villa Serena sottoscritto in data 4 febbraio 2004, e in particolare dal *"Capitolato speciale d'oneri relativo al servizio refezione scuole materna elementare media nido e mensa ospiti Casa di riposo"*, nonché delle modifiche esecutive che nel tempo sono state adottate dal Concessionario, ribadendo la volontà del Comune di proseguire nel percorso intrapreso al fine di determinare la situazione attuale della concessione e l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto per la revisione della stessa;

Visto il successivo incontro tra l'Amministrazione comunale e il Concessionario presso la sede comunale avvenuto in data 18 settembre, alla presenza altresì dei rispetti legali per gli aspetti giuridici, nel quale le Parti hanno concordato la necessità di procedere con un accertamento dello stato di consistenza edile e impiantistico dell'immobile in contraddittorio, in anticipo rispetto alla naturale conclusione della concessione fissata per l'anno 2034, quale attività propedeutica per la revisione del piano economico finanziario e della concessione stessa;

Atteso che le suddette operazioni, in forma coordinata e congiunta con il tecnico di controparte, stanno richiedendo un tempo di esecuzione maggiore rispetto al cronoprogramma definito;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 04/12/2025 con la quale è stato dato formale indirizzo al Responsabile del Servizio di estendere l'affidamento del Servizio di gestione del nuovo Asilo nido comunale per l'anno educativo 2025/2026, comprensivo della produzione dei pasti nella cucina interna, fino al termine dell'anno educativo (luglio 2026), nelle more della definizione della posizione con il Concessionario e della valutazione congiunta di una doverosa revisione del piano economico finanziario e della concessione stessa, alla luce delle varie modifiche dei servizi e degli obblighi avvenute e dell'attuale "stralcio" del servizio mensa Asilo nido;

Vista la nota acquisita al Prot. n. 1996 del 18/02/2026 con la quale l'operatore economico, a riscontro della formale richiesta trasmessa con nota Prot. n. 1956 del 16/02/2026, ha confermato la

disponibilità a rinnovare per n. 5 (cinque) mesi l'affidamento del Servizio di gestione completa del Servizio Asilo Nido sovracomunale per l'anno educativo 2025/2026 con decorrenza dal 01/09/2025 e per la durata di 6 mesi, disposto con Determinazione n. 223 del 11/07/2026, in scadenza al 28/02/2026, alle stesse condizioni tecniche di cui al "Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione Asilo nido sovracomunale" allegato al suddetto provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale e alle stesse condizioni economiche di seguito dettagliate:

- corrispettivo mensile pari a € 23.330,00 (Iva 5% esclusa) come da offerta economica acquisita al prot. n. 7885 del 11/07/2025;

Dato atto che, come da consolidata giurisprudenza, l'istituto del rinnovo, che costituisce una mera clonazione del precedente rapporto, è fondato su una nuova negoziazione del rapporto tra le medesime parti intendendo che le parti devono riesprimere la volontà di obbligarsi, contraddistinguendosi dunque sul piano sostanziale per la negoziazione novativa del rapporto, in assenza della quale il differimento del termine pattuito è qualificabile come mera proroga del previgente contratto (*cfr.* Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Delibera n. 372/2025);

Viste le motivazioni alla base del precedente affidamento, da intendersi qui integralmente richiamate e confermate, nonché i relativi presupposti normativi e fattuali, nel pieno rispetto del principio di rotazione *ut supra* declinato e delle disposizioni in materia di contratti pubblici;

Atteso che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il presente affidamento non è stato suddivisibile in lotti;

Dato atto che dagli accertamenti effettuati, il presente affidamento non riveste interesse trasfrontaliero certo a norma dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Ritenuto che tale procedura di affidamento, rispondente alle esigenze di carattere pubblicistico di trasparenza e tracciabilità, soddisfa pienamente il principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e la finalità di ottimizzazione della spesa pubblica;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 192 del TUEL il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Rinnovo affidamento servizio di gestione completa del Servizio Asilo Nido sovracomunale per l'anno educativo 2025/2026 dal 01/03/2026 al 31/07/2026;
- Importo del contratto: € 116.650,00 (Iva esclusa);
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- Procedura di affidamento espletata mediante piattaforma telematica di *e-procurement* "Traspare" certificata ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e Linee Guida Anac n.441,

Constatato che, in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. 31 marzo

2023, n. 36, come dichiarato nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato all'offerta economica;

Effettuata con esito positivo in sede di precedente affidamento disposto con Determinazione n. 223 del 11/07/2025 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell'art. 99 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante la consultazione del FVOE di cui all'art. 24 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Vista la garanzia definitiva (polizza fidejussoria N. 10003810007690 del 19/09/2025) già costituita per il precedente affidamento ai sensi dell'art. 12 del "*Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione Asilo nido sovracomunale*" con le modalità indicate nell'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pienamente operativa anche per il nuovo rapporto contrattuale;

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico ai sensi dell'art. 94, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 mediante acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 regolare (certificato INAIL_52476586 del 21/01/2026 con scadenza 21/05/2026);

Acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) al n. BA9C836ED4 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m. e i.;

Visti:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e l'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in materia di Amministrazione trasparente;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto altresì che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di contabilità comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23/12/2025;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;

Visto il Decreto N. 15 del 29/12/2025 con il quale la Dott.ssa Anita Caretti è stata nominata Responsabile dell'Area finanziaria comprendente i Servizi Sociali;

DETERMINA

1. di rinnovare per le motivazioni in premessa all'operatore economico COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO con sede a San Bonifacio (VR) in Via Cimitero n. 15 - c.f. e p.iva 01843260231 - l'affidamento del Servizio di gestione completa del Servizio Asilo Nido sovracomunale per l'anno educativo 2025/2026 disposto con Determinazione n. 223 del 11/07/2026, in scadenza al 28/02/2026, per n. 5 (cinque) mesi, ovvero dal 01/03/2026 al 31/07/2026, alle stesse condizioni tecniche di cui al "*Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione Asilo nido sovracomunale*" allegato al suddetto provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale e alle stesse condizioni economiche di cui all'offerta acquisita al prot. n. 7885 del 11/07/2025, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per un corrispettivo mensile pari a € 24.496,50 (Iva 5% inclusa);
2. di impegnare ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 la somma complessiva pari a € 122.482,50 (Iva 5% compresa) imputando la spesa al cap. 3770/15.1 (cod. mecc. 12.11.1) del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 esercizio 2026;
3. di impegnare altresì la somma pari a € 35,00 a titolo di contributo dovuto in favore di ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione con sede in Via Marco Minghetti n. 10, 00187 Roma (RM), C.F. 97584460584, come stabilito dalla Delibera ANAC 22 dicembre 2025 n. 524 recante "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026*" imputando la spesa al cap. 3770/5.1 (cod. mecc. 12.01.1) del Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 esercizio 2026;
4. di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
5. di individuare quale Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la sottoscritta Dott.ssa Anita Caretti, al quale competono anche le funzioni di direttore dell'esecuzione, e che dalla documentazione depositata agli atti non risultano sussistere cause di divieto e di incompatibilità previsti dalla vigente normativa;
6. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
7. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto a fronte del ricevimento di regolare fattura, previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di dare atto che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diverrà esigibile nell'esercizio finanziario in corso;
9. di attestare, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che il programma dei conseguenti pagamenti della presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole della finanza pubblica;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

11. di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

12. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" in attuazione dell'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nonché di adempiere gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed dall'art. 1, comma 32, L. 6 novembre 2012, n. 190.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anita Caretti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)